




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1794

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese
agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività
professionale di agromeccanico

N. 53 – 5 dicembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1794

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese
agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività
professionale di agromeccanico

N. 53 – 5 dicembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-2.....	- 3 -
FINALITÀ E DEFINIZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 3 A 5.....	- 5 -
ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE, ISCRIZIONE ALL'ALBO E CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	- 5 -
ARTICOLO 6.....	- 6 -
RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA AGROMECCANICA: CAPACITÀ PROFESSIONALE E FORMAZIONE.....	- 6 -
ARTICOLO 7.....	- 7 -
REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DELL'IMPRESA AGROMECCANICA.....	- 7 -
ARTICOLO 8.....	- 8 -
DOMANDA DI ISCRIZIONE, REVISIONE DELL'ALBO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE DALL'ALBO.....	- 8 -
ARTICOLO 9.....	- 10 -
CONTROLLO	- 10 -
ARTICOLO 10.....	- 11 -
PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGROMECCANICA E BENEFICI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO.....	- 11 -
ARTICOLO 11.....	- 12 -
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE AGROMECCANICHE	- 12 -
ARTICOLO 12.....	- 13 -
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	- 13 -
ARTICOLO 13.....	- 14 -
NORMA TRANSITORIA	- 14 -
ARTICOLI 14 E 15	- 14 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1794
Titolo:	Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Pierro (LEGA)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e la disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.

Il provvedimento si compone di 15 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle proposte emendative approvate e trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva, per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-2

Finalità e definizioni

Le norme, riconoscendo il ruolo delle imprese agromeccaniche, dettano disposizioni per la qualificazione dell'esercizio di tale attività con le seguenti finalità:

- a) promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

Si rammenta che ai sensi del predetto articolo 5 è definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta;

- b)* certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;
- c)* tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;
- d)* favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'impiego per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico;
- e)* disciplinare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche (articolo 1).

Sono definite:

- a)* «attività agromeccanica»: l'esercizio di almeno una delle attività indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (vedi sopra il riferimento normativo);
- b)* «impresa agromeccanica»: l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica (articolo 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame indicano le finalità del presente provvedimento e forniscono le definizioni di attività e impresa agromeccanica, richiamando le definizioni già previste a legislazione vigente¹. In proposito, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni stesse, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando, per i profili finanziari, ai successivi articoli.

¹ Articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004, ai cui sensi è definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

ARTICOLI da 3 a 5

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, iscrizione all'Albo e certificazione delle prestazioni

Le norme istituiscono, presso il Ministero dell'agricoltura, l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche (di seguito: «Albo»); l'Albo è suddiviso in sezioni istituite, in ciascuna regione e nelle province autonome, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia (articolo 3).

Possono richiedere l'iscrizione² all'Albo le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente camera di commercio con il codice ATECO 01.61.00 (articolo 4).

Le imprese iscritte sono riconosciute come imprese agromeccaniche professionali e pertanto sono autorizzate a rilasciare certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte. La certificazione è rilasciata³ per:

- a) operazioni colturali;
- b) sistemazione e manutenzione di fondi agro-forestali;
- c) manutenzione del verde;
- d) messa in sicurezza di prodotti agricoli successivamente alla raccolta;
- e) conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (articolo 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Albo è suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e provincia autonoma presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia. All'Albo possono iscriversi le imprese agromeccaniche con il codice ATECO 01.61.00 iscritte alle camere di commercio. Le imprese iscritte sono autorizzate a rilasciare certificazione con valore legale delle prestazioni svolte e pertanto risultano imprese agromeccaniche professionali.

Ciò premesso, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'istituzione e la tenuta dell'Albo e delle sue sezioni possano essere svolte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle Regioni e dalle

² Alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11.

³ La certificazione viene rilasciata dalle imprese agromeccaniche ad aziende agricole, amministrazioni ed enti pubblici.

Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 14.

ARTICOLO 6

Responsabile tecnico dell'impresa agromeccanica: capacità professionale e formazione

Le norme prevedono che le imprese agromeccaniche debbano disporre di un responsabile tecnico ai fini dell'iscrizione all'Albo.

La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di capacità professionale nonché frequentare il corrispondente corso modulare di aggiornamento professionale.

Nello specifico, per requisiti di capacità professionale si intende il soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica;
- b) per i soggetti in possesso di certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in agraria: avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica;
- c) per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario e forestale: avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica.

Il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico, invece, è costituito da moduli pratici e teorici della durata di seguito indicata:

- a) per i soggetti di cui alla lettera a): modulo pratico: 20 ore; modulo teorico: 40 ore;
- b) per i soggetti di cui alla lettera b): modulo pratico: 40 ore; modulo teorico: 20 ore;
- c) per i soggetti di cui alla lettera c): modulo pratico: 30 ore; modulo teorico: 12 ore.

Il soggetto in possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo può svolgere la funzione di responsabile tecnico per non più di tre imprese agromeccaniche.

L'impresa agromeccanica, in caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, provvede entro i successivi sei mesi alla sostituzione del responsabile tecnico, a pena di cancellazione dall'Albo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le imprese agromeccaniche si dotino di un responsabile tecnico individuando

le figure abilitate e i relativi requisiti professionali e prescrivendo, per lo stesso, la frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale.

In proposito, non si formulano osservazioni circa l'individuazione del responsabile tecnico e dei relativi requisiti, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto riguarda, invece, i corsi obbligatori di aggiornamento professionale, al fine di escludere che dallo svolgimento degli stessi possano derivare eventuali effetti finanziari, appare necessario che il Governo chiarisca da chi debbano essere tenuti i predetti corsi e se gli oneri per il loro svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 7

Requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica

Le norme prevedono, al comma 1, che, per lo svolgimento dell'attività, le imprese agromeccaniche debbano possedere specifici requisiti organizzativi e strutturali e dichiararne il possesso all'atto dell'affidamento dei lavori, al committente, pubblico o privato, o alla stazione appaltante.

In particolare, si tratta dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'Albo, da dimostrare con attestato rilasciato dal competente assessorato della regione o della provincia autonoma;
- b) utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;
- c) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;
- d) osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2.

Inoltre, al comma 2, si prevede che le imprese agromeccaniche, nello svolgimento della propria attività debbano osservare specifiche prescrizioni.

In particolare, si tratta delle seguenti prescrizioni:

- a) devono avvalersi di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;
- b) devono eseguire prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi settori di attività;
- c) devono applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;
- d) devono stipulare un'idonea polizza assicurativa a tutela dei destinatari delle prestazioni agromeccaniche contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

- e) devono tutelare i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

Infine, al comma 3, viene previsto che le imprese agromeccaniche effettuino alcune attività di controllo e documentazione:

In particolare tali attività si riferiscono:

- a) alle mansioni e ai profili operativi del personale addetto;
- b) agli interventi di informazione e di formazione del personale addetto;
- c) alle lavorazioni eseguite e alle quantità di esse;
- d) agli elementi identificativi dei macchinari impiegati;
- e) ai mezzi tecnici eventualmente impiegati;
- f) alle eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso del lavoro;
- g) alle procedure adottate per la tutela dell'ambiente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prescrivono che le imprese agromeccaniche per lo svolgimento della loro attività devono possedere specifici requisiti organizzativi e strutturali; osservare specifiche prescrizioni; effettuare i controlli e produrre la documentazione dettagliatamente indicati dalla norma. In proposito, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che prevedono adempimenti esclusivamente a carico di soggetti privati, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8

Domanda di iscrizione, revisione dell'Albo, sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche dall'Albo.

Le norme prevedono che, per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche presentino un'istanza al Ministero dell'agricoltura tramite l'assessorato regionale o della provincia autonoma competente per materia.

L'istanza è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

- a) l'iscrizione, come impresa agromeccanica, nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;
- c) l'assenza di condanne penali definitive registrate nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante o l'intervenuta riabilitazione;
- d) la regolarità contributiva dell'impresa;
- e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

- f) l'assenza di procedure, definite o in corso, a carico dell'impresa ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza⁴;
- g) l'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di carburante agricolo.

Il Ministero dell'agricoltura, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, eseguite le occorrenti verifiche, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego. Nel caso di mancata decisione entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

L'Albo è sottoposto a revisione triennale mediante verifica, da parte del Ministero dell'agricoltura, del mantenimento dei requisiti summenzionati da parte delle imprese agromeccaniche iscritte. Non sono sottoposte alla verifica le imprese la cui iscrizione nell'Albo sia intervenuta nei sei mesi antecedenti la scadenza del triennio. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone la sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo quando a carico di essa o dei suoi titolari o legali rappresentanti si verificano le casistiche indicate dalla disposizione.

In particolare, la sospensione è disposta quando:

- a) siano in corso procedimenti di esecuzione civile o procedure ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- b) siano in corso procedimenti penali per reati ambientali;
- c) sia accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.

La sospensione è revocata quando cessa la causa che l'aveva determinata. La revoca della sospensione è subordinata all'accertamento della permanenza dei requisiti dianzi esposti. Il Ministero dell'agricoltura dispone la cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo su richiesta dell'impresa medesima nonché a seguito del verificarsi di specifiche fattispecie indicate dalla norma.

In particolare, la cancellazione è prevista quando:

- a) l'impresa abbia perduto i requisiti (in tale caso l'impresa non può chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo finché non siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione);
- b) l'impresa sia dichiarata fallita o sia destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- c) a carico dell'impresa già destinataria di un provvedimento di sospensione o dei suoi titolari o legali rappresentanti si verifichi nuovamente, nel corso dei tre anni successivi al provvedimento, una delle cause di sospensione;
- d) l'impresa abbia cessato l'attività.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in opposizione al Ministero dell'agricoltura nel termine di trenta giorni

⁴ Di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

dalla notificazione del provvedimento nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, dispone con provvedimento l'iscrizione o la reinscrizione all'Albo.

L'impresa iscritta all'Albo comunica tempestivamente al Ministero le variazioni dei requisiti dichiarati e aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo 8 stabilisce le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese agroalimentari per l'iscrizione all'Albo e disciplina il relativo provvedimento di accoglimento o diniego del Ministero dell'agricoltura. Inoltre, viene prevista una verifica triennale dell'Albo in relazione al mantenimento, da parte delle imprese agromeccaniche, dei requisiti necessari per l'iscrizione. Se dalla citata verifica emergono elementi di rilievo, il Ministero può disporre la sospensione delle imprese dall'Albo. Infine, viene disciplinata la cancellazione dall'Albo. Nel caso di cancellazione non volontaria è prevista, per l'impresa, la possibilità di ricorso in opposizione. In proposito, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le predette attività di verifica possano essere effettivamente svolte dal Ministero nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.

Con riferimento alle disposizioni rimanenti, dato il loro carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Controllo

Le norme prevedono che le regioni e le province autonome eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte nella rispettiva sezione dell'Albo, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. Qualora a seguito delle verifiche siano accertate irregolarità, dalle quali non discenda la sospensione o la cancellazione dall'Albo, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni, a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine di quarantacinque giorni, prorogabile di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative. Decorso il termine assegnato, in mancanza di adeguamento alle prescrizioni, la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze

delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che le regioni e le province autonome effettuino un controllo annuale su un campione, pari almeno al 5 per cento, di imprese agromeccaniche iscritte nelle rispettive sezioni dell'Albo. Qualora le verifiche evidenzino irregolarità da cui non derivino sospensione o cancellazione, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni che se non recepite, entro il termine previsto⁵, sono causa di cancellazione dell'impresa dall'Albo da parte Ministero dell'agricoltura.

In proposito, analogamente a quanto evidenziato all'articolo 8, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione idonei ad assicurare che le sopra descritte attività di controllo annuale a campione possano essere effettivamente svolte da regioni e province autonome nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.

ARTICOLO 10

Promozione dell'attività agromeccanica e benefici per le imprese iscritte all'Albo

Le norme prevedono che le regioni e le province autonome, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, effettuino specifiche pubblicazioni nei propri siti *internet* istituzionali.

In particolare, si tratta delle seguenti pubblicazioni:

- a) bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori;
- b) informazioni nelle quali sono indicati i tipi di intervento destinati alle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché le procedure per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle imprese stesse.

⁵ Quarantacinque giorni, prorogabile di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per la concessione di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo 10 stabilisce che le regioni e le province autonome pubblichino nei propri siti *internet* istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di macchinari maggiormente ecologici e sicuri da parte delle imprese agroalimentari nonché informazioni e procedure riservate alle imprese stesse (comma 1). Inoltre, viene prevista la possibilità per le stesse regioni e province autonome di prevedere criteri per la concessione di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo (comma 2).

In proposito, con riferimento al comma 1, andrebbe chiarito se la norma, nel prescrivere la pubblicazione di bandi per agevolazioni, vada interpretata nel senso di imporre agli enti regionali e provinciali l'adozione di misure agevolative e il conseguente stanziamento di apposite risorse finanziarie oppure nel senso di imporre, nel caso in cui si intendano adottare misure agevolative, che le stesse debbano essere pubblicizzate con specifiche modalità procedurali. Nel primo caso, infatti, la disposizione sarebbe incoerente con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, mentre nel secondo caso non si determinerebbero effetti finanziari considerato che tali disposizioni si limiterebbero a prescrivere una particolare modalità di pubblicazione preventiva delle misure volte a riconoscere benefici economici.

Con riferimento al comma 2, non si formulano osservazioni trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, cui dunque le amministrazioni potranno dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità e nel quadro dei vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.

ARTICOLO 11

Disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche

Le norme prevedono che gli imprenditori agromeccanici che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, godono di un regime semplificato in materia di adempimenti relativi alla

prevenzione degli incendi⁶ come già previsto a legislazione vigente per gli imprenditori agricoli con pari caratteristiche⁷ (comma 1). Si dispone, altresì, che nelle zone territoriali omogenee destinate ad uso agricolo è ammessa la realizzazione di opere ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche, fermi restando i limiti di edificabilità e gli eventuali titoli richiesti dalla normativa vigente (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono un regime semplificato in materia di adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi per gli imprenditori agromeccanici con determinate caratteristiche nonché la facoltà di realizzare opere e impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche nelle zone territoriali omogenee destinate ad uso agricolo, fermi restando i titoli e i limiti previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 12

Regolamento di attuazione

Le norme demandano a un decreto del Ministro dell'agricoltura⁸ l'adozione del regolamento di attuazione della presente legge. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo e individua i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i contenuti dei corsi modulari di aggiornamento professionale per la formazione dei responsabili tecnici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura l'adozione del regolamento attuativo della presente legge. In proposito, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

⁶ Nello specifico gli imprenditori agromeccanici non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

⁷ Semplificazione prevista dall'articolo 1-*bis*, comma, 1 del decreto legge n. 91 del 2014.

⁸ Da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

ARTICOLO 13

Norma transitoria

Le norme consentono alle imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno due anni, di presentare al Ministero dell'agricoltura, entro un anno, la domanda di iscrizione all'Albo, a condizione che siano dotate del responsabile tecnico, avente i requisiti di legge, e che questi frequentino un corso di aggiornamento professionale ridotto, della durata complessiva di otto ore, entro sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

L'impresa richiedente trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'attestato di frequenza del corso entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di sei mesi previsto per l'annotazione nell'Albo. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione ai sensi del primo periodo entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame reca una norma transitoria che disciplina l'iscrizione all'Albo, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata ridotta rispetto a quella prevista all'articolo 6 per i corsi professionali a regime.

In proposito, per quanto riguarda il predetto corso di durata ridotta, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 6 per i corsi ordinari, al fine di escludere che dallo svolgimento dello stesso possano derivare eventuali effetti finanziari, appare necessario che il Governo chiarisca da chi debba essere tenuto il predetto corso e se gli oneri per il suo svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.

ARTICOLI 14 e 15

Clausola di invarianza finanziaria e clausola di salvaguardia

Le norme recano una generale clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 14) nonché la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (articolo 15).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (articolo 14) e la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (articolo 15).

In proposito, per quanto riguarda l'articolo 14, si rinvia a quanto osservato in relazione alle singole disposizioni aventi profili di rilievo finanziario, per quanto riguarda l'articolo 15, non si hanno invece osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale dell'articolo medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 dell'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione del provvedimento, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola di invarianza finanziaria.